

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3794

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALAMIDA, POLLICE**

*Presentata il 27 maggio 1986*

**Modifiche all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di ripristino della cadenza annuale nella rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella seduta del 26 febbraio 1986 il sottosegretario Andrea Borruso, a nome del Governo, accettava l'ordine del giorno Bianchi ed altri (in pratica esponenti di quasi tutti i gruppi parlamentari). Questo ordine del giorno impegnava il Governo ad una iniziativa legislativa entro il 1° luglio 1986 per ripristinare la cadenza annuale nella rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL a seguito della volontà espressa dal Parlamento in sede di esame della legge finanziaria per il 1986, volontà che però condusse a formulazioni dell'articolo 20 della stessa legge finanziaria, tecnicamente contraddittorie.

Con questa proposta di legge, di fronte all'inerzia governativa, il gruppo parlamentare di Democrazia proletaria vuole porre il Governo, e tutti i partiti, di fronte alle loro responsabilità nei confronti degli invalidi del lavoro.

E non ci sembra che ci possa essere migliore relazione alla nostra proposta che il testo stesso dell'ordine del giorno n. 9/3475/1, che di seguito riproduciamo:

La Camera,

preso atto che il Parlamento ha modificato l'articolo 20 della legge finanziaria 1986 nei commi 4 e 6 con la sostituzione delle parole « ogni biennio » con le parole: « ogni anno »;

considerato che la dichiarazione di principio del comma 6 « la riliquidazione delle singole rendite, nonché delle altre prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall'INAIL, avverrà a decorrere dal 1° luglio 1985, con cadenza annuale » indica chiaramente la volontà del Parlamento;

tenuto conto che il comma 4 nel testo modificato prevede che la retribu-

zione annua da assumersi come base per la riliquidazione delle rendite, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, è fissata ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e che quindi anche le prestazioni ad essa collegate, in forza della succitata modifica apportata al comma 6, verranno riliquidate annualmente;

preso atto che invece non ha subito modifiche il comma 3, il quale dispone che a decorrere dal 1° luglio 1985 la retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 (settore industria) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 234 (settore agricoltura) del medesimo testo unico sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, « ogni biennio », con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

rilevato che per poter procedere alla riliquidazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche erogate dall'INAIL è necessario effettuare prima la rivalutazione delle predette retribuzioni, motivo per cui in mancanza di quest'ultima non può avere pratica attuazione la dichiarazione di principio prevista dal comma 6;

rilevato che in conseguenza si verificherà un grave pregiudizio nei confronti

degli infortunati dell'industria, dell'agricoltura ed autonomi i quali, contrariamente a quanto previsto per i medici radiologi, non potranno vedere rivalutate annualmente le proprie rendite e le altre prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

tenuto conto, infine, della volontà del Parlamento di rinviare al 1° gennaio 1987 l'entrata in vigore della nuova tariffa dei premi INAIL per il settore industria,

impegna il Governo:

1) a porre in essere ogni necessaria iniziativa, anche legislativa, volta a ripristinare la cadenza annuale nella rivalutazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche erogate a qualsiasi titolo dall'INAIL, qualora si verifichi una variazione non inferiore al 5 per cento annuo delle retribuzioni precedentemente fissate, entro il 1° luglio 1986;

2) a predisporre in tempi adeguati l'apposito decreto per la fissazione delle nuove tariffe dei premi, tenuto conto anche degli oneri derivanti dalla liquidazione annuale delle rendite;

3) a consentire che le somme depositate dall'INAIL presso la tesoreria unica a titolo infruttifero, vengano trasferite in conto fruttifero con l'inserimento dell'Istituto nella tabella A) di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono sostituiti dai seguenti:

« 3. A decorrere dal 1° luglio 1985 la retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 234 del medesimo testo unico, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate.

4. La retribuzione annua di cui all'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, così come modificato dall'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, e dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità. Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali è determinata.

5. Le variazioni inferiori al 5 per cento, intervenute nell'anno sulle retribuzioni di cui ai commi 3 e 4, si computano con quelle verificatesi nei corrispondenti periodi successivi per la determinazione delle singole retribuzioni ».